



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"

Liceo Matematico

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

rmps26000v@istruzione.it pec: rmps26000v@pec.istruzione.it web: www.liceopasteur.edu.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Delibera n. 57 del 10/12/2025 del Collegio dei Docenti

Delibera n. 161 del 11/12/2025 del Consiglio di Istituto

Art. 1

(Comportamenti sanzionabili contro le persone)

1. Sono soggetti a provvedimento disciplinare i seguenti comportamenti contro le persone:

- 1) provocare lesioni fisiche;
- 2) provocare risse, venire alle mani, attentare all'incolumità fisica altrui;
- 3) sottrarre oggetti personali o valori;
- 4) insultare e offendere il decoro personale altrui, con particolare riferimento alla commissione di atti di nonnismo o bullismo o cyberbullismo;
- 5) insultare e offendere il personale docente e non docente;
- 6) offendere le religioni e il sentimento religioso altrui, comprese le bestemmie;
- 7) offendere le diverse etnie o culture con parole e comportamenti, ivi compresi quelli posti in essere con strumenti informatici e social media;
- 8) praticare il turpiloquio.

Art. 2

(Comportamenti sanzionabili contro il patrimonio scolastico)

1. Sono soggetti a provvedimento disciplinare i seguenti comportamenti contro il patrimonio dell'istituto scolastico:

- 1) procurare deliberatamente gravi danni alle strutture e alle attrezzature scolastiche, incluse quelle concesse in comodato d'uso;
- 2) compiere atti vandalici contro le strutture scolastiche;
- 3) procurare danni alle strutture e attrezzature scolastiche, come, a titolo esemplificativo, danneggiare porte o finestre, imbrattare muri, scalfire o disegnare sui banchi;
- 4) gettare cartacce, sigarette, lattine o comunque non rispettare l'ambiente.



Art. 3

(Comportamenti sanzionabili contro le regole della vita scolastica)

1. Sono soggetti a provvedimento disciplinare i seguenti comportamenti contro le regole della vita scolastica:

- 1) lasciare l'istituto senza l'autorizzazione della Presidenza;
- 2) falsificare la firma dei genitori;
- 3) non rispettare le consegne dei docenti accompagnatori durante viaggi di istruzione e visite culturali;
- 4) non condurre al passo mezzi di trasporto negli spazi esterni dell'Istituto;
- 5) non rispettare il regolamento in materia di parcheggi;
- 6) lasciare la classe senza l'autorizzazione del docente;
- 7) fare uso del cellulare durante le lezioni;
- 8) disturbare o interrompere ingiustificatamente le lezioni;
- 9) essere assenti immotivatamente dall'aula durante le lezioni;
- 10) ritardare l'entrata in classe durante il cambio dell'ora o dopo la ricreazione;
- 11) superare il numero di ritardi e uscite anticipate previsto dal Regolamento d'istituto;
- 12) non rispettare i tempi e i modi delle giustificazioni previsti dal Regolamento d'istituto.

Art. 4

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- 1) ammonizione verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da 1 a 5 giorni;
- 4) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
- 5) sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni.

Art. 5

(Principi generali per l'adozione delle sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e sono volte al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, alla consapevolezza degli effetti dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. Le sanzioni disciplinari sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono adottate tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità delle conseguenze derivanti dal suo comportamento.



3. Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente regolamento; esse non possono in alcun modo influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Art. 6

(Competenze per l'adozione delle sanzioni)

1. Le sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottate dal consiglio di classe. Nei periodi di sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottate le opportune iniziative volte ad assicurare il mantenimento del rapporto tra la comunità scolastica e lo studente e i suoi genitori, anche al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica stessa.

2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica con sospensione oltre quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d'istituto. L'allontanamento dalla comunità scolastica con sospensione oltre quindici giorni può essere disposto nei confronti dello studente che abbia commesso reati di violazione della dignità e del rispetto della persona umana o si sia reso responsabile di comportamenti che arrechino pericoli per l'incolumità altrui, o comunque di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o di altro studente.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame.

Art. 7

(Procedimento per l'adozione delle sanzioni)

1. Le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni sono adottate nei confronti degli studenti che si siano resi responsabili di uno o più dei comportamenti contro le persone e contro il patrimonio scolastico di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1) e 2), del presente regolamento, a seguito di un procedimento disciplinare che si svolge nelle seguenti fasi:

- 1) contestazione dell'infrazione allo studente, da parte di un docente o del Dirigente scolastico o suo delegato, e relativa comunicazione del coordinatore di classe ai genitori;
- 2) istruttoria di approfondimento, a cura del Dirigente scolastico o suo delegato e del coordinatore di classe, con eventuale audizione e acquisizione delle ragioni dello studente, in presenza, se minorenne, di un genitore e con facoltà per lo studente o per il genitore di produrre memorie scritte;
- 3) convocazione del consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, con la presidenza del Dirigente scolastico o del coordinatore di classe, per esaminare la questione e deliberare in merito alla sanzione;
- 4) comunicazione scritta del Dirigente scolastico allo studente e ai genitori.



Art. 8

(Sanzioni alternative)

1. Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni il consiglio di classe delibera attività di approfondimento, da svolgere presso l'istituzione scolastica, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione disciplinare. Tali attività sono individuate e coordinate da docenti appositamente incaricati.
2. Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a quindici giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni di allontanamento previsti dalla sanzione disciplinare.
3. Nelle more dell'attivazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 8-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, le attività di cittadinanza attiva e solidale di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe, nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, delibera le predette attività, nel rispetto delle finalità educative e di rafforzamento del senso di responsabilità dello studente di cui all'articolo 5 del presente regolamento, da svolgere, con il coordinamento di docenti appositamente incaricati, nei seguenti ambiti:
 - 1) volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - 2) pulizia dei locali dell'istituto, compresi gli spazi esterni, i viali e la palestra;
 - 3) coadiutorato nelle piccole manutenzioni;
 - 4) riordino del materiale bibliografico e dei cataloghi della biblioteca scolastica;
 - 5) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
 - 6) produzione di elaborati, quali scritti o composizioni artistiche, che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica dei comportamenti che hanno determinato la sanzione.
3. Il consiglio di classe, nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche al termine del periodo di allontanamento, ove necessario al fine di garantire la piena consapevolezza da parte dello studente dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con i genitori, un percorso di recupero educativo incentrato sull'inclusione e sulla responsabilizzazione dello studente e finalizzato al suo reintegro nella comunità scolastica.



Art. 9

(Effetti della sanzione disciplinare sulla valutazione del comportamento)

1. Nei confronti dello studente che abbia riportato una sanzione disciplinare con allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento il consiglio di classe può deliberare la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede sia di scrutinio periodico che di scrutinio finale.
2. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico comporta in ogni caso il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, in applicazione delle finalità di cui all'articolo 5 e secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva.
3. Qualora il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, anche per effetto dell'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dello studente, deliberi l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi, il medesimo consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna contestualmente allo studente la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, con specifico riferimento alle tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato l'attribuzione del voto di comportamento. La mancata presentazione dell'elaborato entro il termine indicato dal consiglio di classe per l'integrazione dello scrutinio finale, ovvero la valutazione non positiva dell'elaborato da parte del consiglio di classe stesso, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva.

Art. 10

(Diritto di difesa ed impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, che resta in carica per due anni scolastici, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Per le sanzioni che prevedono la sospensione è ammesso fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione delle stesse, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola così composto: un docente designato dal consiglio di istituto fra i membri eletti in tale organo, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori tra coloro eletti in seno al consiglio.



3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11

(Adozioni e modifiche)

Il presente regolamento viene adottato dal C.d.I e può solo da questo essere modificato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplinare del Liceo Scientifico Pasteur è stato redatto in conformità con:

- La legge 150 1° ottobre 2024 (Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati)
- Il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- Il DPR 8 agosto 2025, n. 134 (Modifiche al DPR n.249/1998, Statuto – Entrato in vigore il 10 ottobre 2025)
- Il DPR 8 agosto 2025, n. 135 (Modifiche al DPR n.122, 22 giugno 2009, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione – Entrato in vigore il 10 ottobre 2025)
- La Legge 92/2019 (Educazione civica)
- Le disposizioni sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (Legge 70/2024)